

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 21 dicembre 1951, concernente il rimodernamento
delle stazioni idroterapiche ticinesi

(del 10 luglio 1953)

La Vostra Commissione della Gestione, consacrando all'oggetto parecchie sedute, ha attentamente esaminato sia il decreto legislativo che il relativo messaggio concernente il rimodernamento delle stazioni idroterapiche ticinesi.

Oggetto quant'altri mai importante, questo, ove lo si guardi tenendo presente il constatato preoccupante sviluppo delle affezioni reumatiche nel nostro paese. Giusto perciò che il Consiglio di Stato e per esso il Dipartimento della pubblica igiene ne abbiano fatto oggetto di studio e abbiano voluto affrontarlo e risolverlo attraverso la presentazione d'un decreto legislativo che pur nella sua unità investe tre diversi aspetti del problema interscindibili l'uno dagli altri.

Il decreto si propone in effetti di creare da un lato le basi legali onde permettere alle stazioni idroterapiche ticinesi di beneficiare degli aiuti che la Confederazione ha messo a disposizione per queste azioni di risanamento dal maggio 1945, dall'altro di renderlo applicabile immediatamente in un caso particolare: quello delle terme solforose di Stabio ed infine di facilitare la creazione, nel sopracitato Istituto, di bagni popolari mediante la stipulazione d'una precisa convenzione in materia.

E' apparsa a questa Commissione più logica cosa e più consona con gli scopi da raggiungere scindere il decreto legislativo in due parti distinte: l'una riguardante il rimodernamento di per sé, l'altra quello più specifico delle terme di Stabio. Essa ha trovato consenziente il Consiglio di Stato in quanto questa suddivisione non muta in effetti la sostanza delle cose.

Per una più chiara comprensione della portata dei due decreti ne vorremmo ora esaminare in dettaglio gli aspetti più salienti, a cominciare dal primo di essi in realtà il più esiziale.

- 1) Notevoli per portata e valore sono le sorgenti termali della Svizzera e del Cantone Ticino. Mentre alcune di esse hanno goduto e godono tuttora di largo credito, altre, specie a seguito delle guerre e del fatale incedere degli anni che hanno reso non più consone al progresso le loro installazioni, sono cadute nell'oblio ed hanno perso la più gran parte della loro clientela. Questo fenomeno s'è ulteriormente reso manifesto con la ripresa delle stazioni termali estere aiutate e favorite in ciò dai pubblici poteri preoccupati a giusta ragione di sfruttare risorse di tanto valore.

L'evidente impossibilità dell'iniziativa privata d'intraprendere qualcosa di serio per ovviare a simile decadenza, il propagarsi e la recrudescenza delle malattie reumatiche hanno per finire risvegliato l'interesse delle nostre Autorità federali spingendole ad occuparsi seriamente del problema onde risolverlo nel migliore dei modi e nell'interesse delle stazioni balneari e soprattutto nell'interesse della numerosa schiera d'ammalati.

Facendo proprie le conclusioni delle speciali Commissioni all'uopo nominate, le nostre Autorità stanziavano nel 1945 un credito di 2 milioni per favorire la messa in atto di tutte quelle misure capaci di ridare al più presto possibile alle varie nostre stazioni termali il loro lustro antico. Ne approfittavano subito parecchi stabilimenti della Svizzera interna spalleggiati ed aiutati in modo concreto anche dalle loro Autorità cantionali.

Da noi, per circostanze diverse, malgrado che il Consiglio di Stato e il Dipartimento della pubblica igiene si siano quasi subito interessati della

cosa, nulla di concreto è stato possibile realizzare prima d'ora. Le lunghe e laboriose trattative condotte in materia tra le nostre Autorità e la Società Fiduciaria Svizzera degli Albergatori, Ente incaricato dell'applicazione delle norme federali, avendo permesso d'ottenere che l'intero contributo fosse per il Ticino dato dalla Confederazione e che il Cantone limitasse il suo apporto ad una garanzia del 50 % quanto al pagamento delle quote d'ammortamento e d'interesse sui prestiti concessi, sono valse a rendere maturo anche da noi il problema che trova la sua soluzione nel decreto legislativo presentatoci.

Il raccomandareVene perciò l'approvazione, come al testo che faremo seguire, è il meno che si possa fare in quanto veramente vantaggiose sono le condizioni che si sono ottenute: in effetti è forse l'unico caso in cui l'aiuto della Confederazione non è vincolato da una contropartita cantonale, limitandosi le garanzie richieste al solo prestito concesso, prestito che non verrà dato se non a seguito d'una scrupolosa ed approfondita disamina dei piani di rimodernamento e delle reali ed effettive possibilità di vita e di funzionamento dell'Ente sussidiabile.

- 2) Le terme solforose di Stabio non sono sfuggite a quel fenomeno di decadenza di cui abbiamo parlato nella prima parte di questo nostro rapporto. Celebri un tempo e frequentate prima del 1914 da molti forastieri esse sono andate rapidamente perdendo quota ed importanza tanto che alcune sorgenti sono state abbandonate e chiuso è stato lo stabilimento più importante. Solo lo stabilimento già Maderni ed un altro di minore importanza appartenente al Ricovero Santa Filomena hanno continuato a funzionare seppure a passo ridotto. Il primo dei due acquistato dal sig. Bobbià è stato per la verità in questi ultimi anni notevolmente rimodernato tanto da essere riconosciuto ed ammesso nella Società delle Stazioni Termali Svizzere. Riconfermato il valore delle sorgenti a seguito controlli e ricerche di laboratorio effettuati da incaricati del Politecnico federale e dell'Università di Berna, valore non secondo a quello delle altre sorgenti del genere esistenti sia da noi che all'estero, il sig. Bobbià metteva tutto in opera perchè il suo stabilimento assumesse il carattere di una vera e propria clinica atta a curare sotto controllo medico e grazie al contributo di personale specializzato, non solo le malattie della pelle e dell'apparato respiratorio ma bensì le forme artritiche, reumatiche e post-traumatiche. I risultati ottenuti lo incoraggiavano a perseverare nella via tracciata ed a far sì che lo stabilimento, che dispone di 50 letti e 35 cabine, rimanesse aperto tutto l'anno e più ancora lo spingevano, sempre nell'intento di migliorare le sue prestazioni in ogni campo, ad esperire le pratiche per l'ottenimento da parte della Confederazione di un prestito di Fr. 240.000,— per il finanziamento dei lavori e l'ulteriore rimodernamento degli stabili come ai progetti da lui presentati e già approvati.

Poichè una simile concessione potesse essere fatta erano necessari l'approvazione e l'appoggio del Cantone.

Dato che il decreto legislativo precedente rende possibile un simile intervento cantonale, la Commissione nostra ha esaminato la domanda delle terme di Stabio e l'ha ritenuta degna d'appoggio e di sussidiamento. Essa è giunta a tale conclusione non solo esaminando tutti i vari aspetti del problema balneologico ma anche tenendo calcolo del desiderio del Consiglio di Stato e del Dipartimento di offrire possibilità di cure in ambiente adeguato agli ammalati meno abbienti del nostro Cantone. Essi infatti auspicano la creazione di bagni popolari nell'Istituto di Stabio mediante una convenzione speciale con questo Ente di cui le grandi linee sono già state fissate come segue:

- a) le terme solforose di Stabio disporranno di 15 letti che saranno attribuiti ad ammalati di condizioni economiche modeste, domiciliati nel nostro Cantone. Saranno ritenuti tali quelle persone il cui reddito netto non superi i Fr. 6.000,— e la sostanza i Fr. 30.000,— (aumento di Fr. 500,— sul reddito e di Fr. 2.000,— sulla sostanza per ogni figlio minorenni a carico);
- b) la diaria resta fissata in Fr. 11,— al giorno. Sono compresi nella stessa i bagni, le fangature, i massaggi, il servizio medico, le inalazioni, le polverizzazioni, la pensione ed il riscaldamento. Ove i trattamenti sopradetti fossero cumulati e contemporanei in una giornata la diaria sarà maggiorata con un supplemento di Fr. 2,—;
- c) è fatto obbligo alle terme di fornire trimestralmente una statistica dei malati in cura. E' facoltà del Dipartimento d'igiene di procedere in ogni momento a visite e controlli nel reparto popolare;
- d) l'accordo dovrebbe essere stipulato per 3 anni con impegno da parte dello Stato di corrispondere una indennità giornaliera di Fr. 3,50 per letto fino ad una concorrenza massima di Fr. 7.000,— nel primo anno, Fr. 6.000,— nel secondo e di Fr. 5.000,— nel terzo, nel caso i letti a disposizione rimanessero vacanti;
- e) il proprietario per tutta la durata di questa convenzione non potrà concludere altri accordi con Enti o privati circa l'esercizio o la cessione dello stabilimento. Resta garantito il diritto di prelazione a favore dello Stato.

I vantaggi che la creazione d'un simile reparto popolare offrirà agli ammalati di forme reumatiche meno abbienti sono evidenti come evidente è il modesto onere che per ciò il Cantone dovrebbe eventualmente sopportare nel caso in cui la frequenza dei degenti non fosse quella sperata, ipotesi questa che ci sembra per nulla probabile.

Trattandosi d'un esperimento limitato ad un periodo di 3 anni, dopo il quale tutte le vie potranno essere scelte ed un'opera il cui valore altamente sociale ed umano non è possibile discutere, questa Commissione ha ritenuto di poterVi aderire accettando l'insieme del decreto che fissa e le modalità del prestito ed i termini della creazione del reparto popolare.

Fatte queste premesse vi invitiamo a dare la vostra approvazione ai due disegni legislativi che accompagnano il presente rapporto.

Per la Commissione della Gestione :

Pellegrini A., relatore

Darani — Jolli — Monti — Pedimina

— Tatti — Verda A.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rimodernamento delle stazioni idroterapiche ticinesi

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il decreto federale del 22 giugno 1945 concernente il rimodernamento delle stazioni idroterapiche;

visto il messaggio 21 dicembre 1951, n. 333 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il Cantone partecipa all'azione federale per il rimodernamento delle stazioni idroterapiche, prestando garanzia, nella misura del 50 %, per il

pagamento delle quote di ammortamento e degli interessi sui prestiti concessi dalla Confederazione per l'esecuzione delle opere di rimodernamento delle stazioni del genere situate nel Ticino.

Art. 2. — Il Consiglio di Stato, per ogni caso particolare, presenterà speciale messaggio al Gran Consiglio per le decisioni di sua competenza e determinerà le condizioni da valere per la prestazione della garanzia prevista all'articolo precedente ed i provvedimenti da applicare in caso di inadempienza degli obblighi assunti dal mutuuario.

§. Esso approverà i progetti di trasformazione delle stazioni balnearie e relative liquidazioni finali e fisserà l'epoca d'inizio dei lavori.

Art. 3. — Parimenti il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare accordi circa la creazione di riparti popolari, allo scopo di assicurarsi vantaggi di natura immediata.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rimodernamento delle Terme solforose di Stabio

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamato il decreto federale 22 giugno 1945 ed il relativo decreto legislativo del
concernente l'azione di rimodernamento delle stazioni
idroterapiche ticinesi;

visto il messaggio 21 dicembre 1951 n. 333 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a prestare garanzia, limitatamente al 50 %, per il pagamento delle quote di ammortamento e degli interessi del prestito di Fr. 240.000,— concesso dalla Confederazione al proprietario delle terme solforose di Stabio, e destinato al finanziamento dei lavori di rimodernamento delle terme stesse.

Art. 2. — Il Consiglio di Stato curerà la stipulazione di accordi con le terme solforose di Stabio per la creazione di un riparto popolare allo scopo di garantire alla popolazione meno abbiente, domiciliata nel Cantone, vantaggi di natura economica.

A questo fine gli è aperto un credito complessivo di Fr. 18.000,— da iscrivere al bilancio del Dipartimento d'igiene come alla convenzione proposta dal Consiglio di Stato.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.